



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0148/2011

14.4.2011

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Carl Schlyter

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	17
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	21
PROCEDURA.....	37

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

(COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0344),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 270, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0172/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0148/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

IN PRIMA LETTURA*

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. In base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), l'Unione dispone di una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. Di conseguenza, soltanto l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale ambito. Gli Stati membri possono farlo solo se autorizzati dall'Unione, secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato.
- (2) Inoltre, la parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato definisce norme comuni in materia di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, inclusi movimenti di capitali in relazione ad investimenti. Gli accordi internazionali in materia di investimenti esteri conclusi dagli Stati membri possono interferire con tali norme.
- (3) All'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli Stati membri dell'Unione hanno mantenuto in vigore numerosi accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti. Il trattato non contiene disposizioni transitorie esplicite per tali accordi, che rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, alcuni di tali accordi

* Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■ .

possono comprendere disposizioni che interferiscono con le norme comuni relative alla circolazione dei capitali di cui alla parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato.

- (4) Anche se, secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali restano vincolanti per gli Stati membri e anche se saranno sostituiti progressivamente dagli accordi che saranno conclusi dall'Unione in questa materia, è opportuno definire le condizioni alle quali possono essere mantenuti in vigore e i loro rapporti con le politiche dell'Unione attinenti agli investimenti, in particolare con la politica commerciale comune. Tali rapporti sono destinati a evolvere via via che l'Unione eserciterà la propria competenza *nell'ambito della politica comune in materia di investimenti, con l'obiettivo principale di istituire il miglior sistema di protezione degli investimenti possibile per tutti gli investitori degli Stati membri, senza distinzioni, nonché di creare condizioni paritarie per gli investimenti nei mercati dei paesi terzi. Poiché la nuova politica in materia di investimenti sarà elaborata tenendo conto della validità transitoria degli accordi di investimento bilaterali conclusi dagli Stati membri, essa deve riconoscere i diritti degli investitori i cui investimenti rientrano nel campo di applicazione di detti accordi e assicurare la loro certezza giuridica.*
- (5) Nell'interesse degli investitori dell'UE e dei loro investimenti nei paesi terzi, nonché nell'interesse degli Stati membri che ospitano investitori e investimenti esteri, *restano vincolanti per le parti, secondo il diritto internazionale pubblico, e* devono essere mantenuti in vigore gli accordi bilaterali che definiscono e garantiscono le condizioni d'investimento. *La Commissione adotta i provvedimenti necessari ai fini della progressiva sostituzione di tutti gli accordi esistenti in materia di investimenti con nuovi accordi che prevedano il miglior livello possibile di protezione.*
- (6) Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore o a disporre l'entrata in vigore di accordi internazionali in materia di investimenti.
- (7) Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a *mantenere in vigore*, modificare o concludere accordi internazionali in materia di investimenti.
- (8) Dal momento che l'autorizzazione a mantenere in vigore, modificare o concludere gli accordi oggetto del presente regolamento riguarda una materia di competenza esclusiva dell'Unione, deve essere considerata una misura *transitoria*. L'autorizzazione lascia salva l'applicazione dell'articolo 258 del trattato per quanto riguarda le violazioni degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dei trattati, diverse da quelle relative alle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.
-
- (10) La Commissione deve ■ *revocare l'autorizzazione per un accordo con un paese terzo laddove sia già stato ratificato un accordo dell'Unione in materia di investimenti negoziato dalla Commissione con detto paese terzo. La Commissione può revocare*

l'autorizzazione per un accordo se, indipendentemente dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri *in materia di investimenti diretti esteri*, esso confligge con il diritto dell'Unione *o costituisce un grave ostacolo alla conclusione di futuri accordi* in materia di investimenti *con il paese terzo interessato*.¹ Infine, esiste la possibilità di revocare un'autorizzazione se il Consiglio non adotta una decisione circa l'autorizzazione ad aprire negoziati in materia di investimenti entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato.

■

- (12) Entro *dieci* anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni ■ dello stesso. ■ Gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi restano vincolanti per le parti in forza del diritto internazionale pubblico, a meno che non siano sostituiti da un accordo dell'Unione in materia di investimenti o che non siano stati denunciati per altre ragioni.
- (13) Gli accordi autorizzati in virtù del presente regolamento o le autorizzazioni ad avviare negoziati per *concludere* un *nuovo* accordo bilaterale ■ con un paese terzo ■ non dovrebbero in alcun caso costituire un *grave* ostacolo *alla conclusione di futuri accordi* in materia di investimenti *con il paese terzo in questione*.
- (14) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e dovrebbero provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.¹
- (15) Il presente regolamento non si applica agli accordi conclusi tra gli Stati membri in materia di investimenti.
- (16) È necessario prevedere disposizioni per garantire che gli accordi mantenuti in vigore in virtù del presente regolamento rimangano applicabili, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, nel rispetto della competenza esclusiva dell'Unione.
- (17) *Al fine di garantire condizioni uniformi* per l'attuazione del presente regolamento, *occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione che* devono essere *esercitate* in conformità *del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione*²,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43.

² *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

CAPO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i termini, le condizioni e la procedura secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore, modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con i paesi terzi.

CAPO II

Autorizzazione a mantenere in vigore gli accordi

Articolo 2

Notifica alla Commissione

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali conclusi *e/o firmati* con paesi terzi in materia di investimenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che desiderano mantenere o fare entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali. *Gli Stati membri notificano altresì alla Commissione le successive modifiche dello status di tali accordi.*

Articolo 3

Autorizzazione a mantenere in vigore gli accordi

Nonostante le competenze dell'Unione in materia di investimenti e fatti salvi altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell'Unione, gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, a mantenere in vigore gli accordi bilaterali in materia di investimenti che sono stati notificati in conformità dell'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 4

Pubblicazione

1. Ogni dodici mesi la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un elenco degli accordi notificati a norma dell'articolo 2 o dell'articolo 11, paragrafo 7.

2. La prima pubblicazione dell'elenco di accordi di cui al paragrafo 1 ha luogo entro i tre mesi successivi al termine fissato per le notifiche ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 5

Riesame

1. La Commissione *può esaminare* gli accordi notificati ai sensi dell'articolo 2, valutando **■** se gli accordi:
 - a) sono incompatibili con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri *in materia di investimenti diretti esteri*,
■
 - c) costituiscono un *grave* ostacolo *alla conclusione di futuri accordi* dell'Unione *con i paesi terzi* in materia di investimenti **■**.
3. Entro i *dieci* anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione *sullo stato di avanzamento dell'esame degli accordi bilaterali con i paesi terzi esistenti in materia di investimenti*.
■

Articolo 6

Revoca dell'autorizzazione

1. *L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata se l'Unione ha già ratificato un accordo in materia di investimenti negoziato dalla Commissione con il paese terzo interessato.*

L'autorizzazione di cui all'articolo 3 può essere revocata se:

- a) l'accordo è incompatibile con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri *in materia di investimenti diretti esteri*,
■
- c) l'accordo costituisce un *grave* ostacolo *alla conclusione di futuri accordi in materia di investimenti con il paese terzo interessato* o
- d) il Consiglio non ha adottato una decisione in merito all'apertura di negoziati ai fini della conclusione di un accordo che coincide in parte o in tutto con un

accordo notificato a norma dell'articolo 2, entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato.

2. Se la Commissione ritiene che sussistano validi motivi per revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 3, trasmette allo Stato membro interessato un parere motivato **■**. Tra la Commissione e lo Stato membro interessato hanno luogo consultazioni in merito. ***Queste ultime possono contemplare la possibilità per lo Stato membro di rinegoziare l'accordo con il paese terzo entro un periodo di tempo stabilito di comune accordo.***
3. Se le consultazioni di cui al paragrafo 2 non permettono di trovare una soluzione ***entro il termine stabilito***, la Commissione ***può revocare*** l'autorizzazione per l'accordo in questione ***o, se del caso, trasmettere al Consiglio una raccomandazione affinché autorizzi la negoziazione di un accordo dell'Unione in materia di investimenti a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato.*** La Commissione prende una decisione circa la revoca dell'autorizzazione in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e chiede allo Stato membro di adottare le misure appropriate e, se necessario, di denunciare l'accordo in questione.
4. In caso di revoca dell'autorizzazione, la Commissione cancella l'accordo dall'elenco di cui all'articolo 4.

CAPO III

Autorizzazione a modificare o concludere accordi

Articolo 7

Autorizzazione a modificare o concludere accordi

Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 12, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati al fine di modificare un accordo ***bilaterale*** esistente con un paese terzo in materia di investimenti o di concluderne uno nuovo.

Articolo 8

Notifica alla Commissione

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo ***bilaterale*** esistente ***con un paese terzo*** in materia di investimenti o di concluderne uno nuovo, ne dà notifica per iscritto alla Commissione.
2. La notifica è corredata della documentazione pertinente nonché di indicazioni relative alle disposizioni che saranno oggetto di negoziati, alle finalità dei negoziati e ad ogni altra informazione pertinente. In caso di modifica di un accordo esistente, la notifica indica le disposizioni che dovranno essere rinegoziate.

3. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri tale notifica e, su richiesta, la documentazione d'accompagnamento, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 14.
- 3 bis. *Ove uno Stato membro intenda concludere un nuovo accordo in materia di investimenti con un paese terzo, la Commissione consulta gli altri Stati membri entro trenta giorni per stabilire se un accordo dell'Unione possa eventualmente offrire un valore aggiunto.***
4. La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno **tre** mesi civili prima dell'inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.
5. Se le informazioni trasmesse dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini dell'autorizzazione all'avvio di negoziati formali conformemente all'articolo 9, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

Articolo 9

Autorizzazione ad aprire negoziati formali

1. La Commissione autorizza l'apertura di negoziati formali salvo nel caso in cui concluda che l'apertura dei negoziati:
 - a) sarebbe incompatibile con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri ***in materia di investimenti diretti esteri,***
 - b) comprometterebbe gli obiettivi di negoziati in corso ■ tra l'Unione e il paese terzo interessato
 - b bis) non sarebbe in linea con le politiche dell'Unione in materia di investimenti o***
 - c) costituirebbe un ***grave*** ostacolo ***alla conclusione di futuri accordi*** in materia di investimenti ***con il paese terzo interessato.***
2. Nel quadro dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere allo Stato membro di includere in tali negoziati le clausole appropriate.
3. Le decisioni relative all'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 8. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere una decisione, il termine di 90 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento di tali informazioni.
- 3 bis. *Qualora la maggioranza semplice degli Stati membri manifesti l'interesse, a norma***

dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, a concludere un accordo in materia di investimenti con il paese terzo interessato, la Commissione può rifiutare l'autorizzazione e proporre in alternativa un mandato negoziale al Consiglio in conformità dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato. La Commissione informa tempestivamente e pienamente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura.

In sede di decisione la Commissione tiene conto delle priorità geografiche della strategia d'investimento dell'UE e delle proprie capacità di negoziare un nuovo accordo dell'Unione con il paese terzo interessato.

Articolo 10

Partecipazione della Commissione ai negoziati

La Commissione è tenuta al corrente dell'andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati in materia di investimenti tra lo Stato membro e il paese terzo e può chiedere di prendervi parte. ***La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatrice per quanto attiene alle materie che rientrano tra le competenze esclusive dell'Unione.***

Articolo 11

Autorizzazione a firmare e concludere un accordo

1. Prima di firmare un accordo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo.
2. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 riguarda anche gli accordi che sono stati negoziati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che non sono ancora stati conclusi e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 2.
3. Ricevuta la notifica, la Commissione valuta se l'accordo negoziato ***non è incompatibile con i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, comunicati dalla Commissione allo Stato membro.***
4. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo non rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro non è autorizzato a firmare e a concludere l'accordo.
5. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 3, lo Stato membro è autorizzato a firmare e a concludere l'accordo.
6. Le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui

all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro **60 giorni** dal ricevimento delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere la decisione, il termine di **60 giorni** decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni.

7. Se un'autorizzazione è stata concessa a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo.
- 7 bis. Ove la Commissione decida di negoziare un accordo bilaterale in materia di investimenti o di investimenti diretti esteri con un paese terzo, essa informa debitamente tutti gli Stati membri della sua intenzione indicando altresì il campo di applicazione del nuovo accordo.**

Articolo 12

Riesame

1. Entro i **dieci** anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente capo, nella quale valuta la necessità di continuare ad applicare **le** disposizioni **del presente regolamento o di uno qualsiasi dei suoi capi**.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene una visione d'insieme delle autorizzazioni richieste e concesse a norma delle disposizioni del presente **regolamento**.



CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 13

Condotta degli Stati membri per quanto riguarda gli accordi con un paese terzo

1. Per quanto riguarda gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di tutte le riunioni che hanno luogo in applicazione delle disposizioni dell'accordo. Alla Commissione sono forniti l'ordine del giorno e tutte le informazioni utili alla comprensione delle questioni discusse. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Qualora una questione oggetto di esame possa influire sull'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di adottare una posizione nel merito.

2. Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di qualsiasi osservazione ricevuta circa l'incompatibilità di una data misura con i termini dell'accordo. Lo Stato membro informa inoltre immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente e adottano tutte le misure necessarie per assicurare un'efficace difesa, ivi compresa, se del caso, la partecipazione della Commissione alla procedura.
3. Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato deve ottenere l'approvazione della Commissione prima di attivare i meccanismi per la risoluzione delle controversie **con un paese terzo** previsti nell'accordo e, su richiesta della Commissione, attiva tali meccanismi, che comprendono consultazioni con l'altra parte dell'accordo e la risoluzione delle controversie qualora previste dall'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente allo svolgimento delle procedure nell'ambito di tali meccanismi, il che può comprendere, se del caso, la partecipazione della Commissione alle procedure stesse.

Articolo 14

Trattamento riservato

Quando notificano alla Commissione i negoziati e le loro risultanze conformemente agli articoli 8 e 11, gli Stati membri possono specificare se le informazioni fornite debbano considerarsi riservate e se possano essere condivise con altri Stati membri.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per la gestione delle disposizioni transitorie relative ad accordi internazionali in materia di investimenti. ***Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.***
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si ***applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.***

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie favorevolmente l'attuazione dell'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE che prevede la competenza esclusiva dell'UE in materia di investimenti diretti esteri nel quadro della politica commerciale comune, che costituisce l'oggetto della proposta di regolamento in esame. In un mondo caratterizzato da trasferimenti di merci e di capitali su scala globale, e quale logica conseguenza della politica commerciale comune dell'Unione, anche la politica degli Stati membri in materia di investimenti dovrebbe essere coordinata e decisa a livello di Unione europea. In sostanza, l'attuale sistema composto da una miriade di accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi dagli Stati membri, che si sovrappongono e talvolta confliggono tra loro, dovrà essere sostituito, nell'arco di un tempo ragionevole, da un nuovo quadro costituito da moderni accordi dell'UE in materia di investimenti che siano coerenti con gli obiettivi politici orizzontali dell'Unione stessa.

Alla luce della natura rischiosa degli investimenti diretti esteri a lungo termine, è essenziale riconoscere quale compito importante del regolamento quello di fornire un elevato grado di certezza giuridica durante il periodo transitorio. A tale proposito il relatore sostiene pienamente l'approccio orientato alla coesistenza seguito nella proposta di regolamento della Commissione. È infatti essenziale che, attraverso un processo di autorizzazione, gli accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi dagli Stati membri attualmente in vigore siano mantenuti e che, a determinate condizioni, gli Stati membri siano autorizzati a rinegoziare gli accordi in vigore, a perfezionare quelli in fase di adozione e ad avviare negoziati per la conclusione di ulteriori accordi. D'altra parte è altrettanto fondamentale che, ove vi sia un periodo di coesistenza, l'autorizzazione degli accordi nuovi o già in vigore conclusi dagli Stati membri non osti alla creazione di una politica in materia di investimenti a livello di UE e alla conclusione, con determinati paesi terzi e in generale, di accordi internazionali della stessa UE in materia. È pertanto auspicabile che il regolamento preveda la facoltà per la Commissione di rifiutare un'autorizzazione e di chiedere agli Stati membri di rinegoziare o denunciare un determinato accordo bilaterale in materia di investimenti, nonché l'obbligo di ricevere l'autorizzazione della Commissione per tutti i nuovi accordi.

La certezza giuridica rimarrà tuttavia relativa fintantoché la transizione dal regime di protezione degli investimenti non sarà completata e non saranno fissate scadenze per gli accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi dagli Stati membri a norma del diritto internazionale pubblico. Il relatore intende migliorare la certezza giuridica, ove sia rispettato il necessario periodo transitorio, attraverso due serie di emendamenti.

1) Introduzione di un periodo transitorio ben definito

Il Parlamento dovrebbe insistere sulla necessità di prevedere un periodo transitorio ben definito. In assenza di un termine, il regolamento renderebbe possibile la nascita di regimi di investimento paralleli e potenzialmente incompatibili, aumentando in tal modo l'incertezza giuridica. Infatti, se da un lato è indubbiamente necessario prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo, dall'altro un dualismo a tempo indeterminato nella politica dell'Unione europea in materia di investimenti sarebbe inaccettabile per il Parlamento, visto che l'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE, afferma chiaramente che la politica in materia di investimenti è di competenza dell'Unione. In tal senso, anche la scelta di non applicare il

trattato per un periodo prolungato potrebbe risultare opinabile e contribuire ulteriormente all'incertezza giuridica.

Le disposizioni relative all'esame e al riesame, contenute negli articoli 5 e 12 della proposta di regolamento (secondo cui la Commissione, entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del regolamento, valuterà la necessità di continuare a garantire agli Stati membri la possibilità di rinegoziare i propri accordi o concluderne di nuovi), non appaiono sufficienti. Il Parlamento dovrebbe chiarire che, a suo giudizio, la coesistenza degli accordi bilaterali con i nuovi accordi internazionali dell'UE in materia di investimenti è una situazione eccezionale, giustificata, in via temporanea, unicamente dall'esigenza di garantire la continuità della certezza giuridica.

2) Chiarimento delle condizioni per il rifiuto dell'autorizzazione

La proposta di regolamento suggerisce una distinzione fra tre categorie di motivi che giustificano il rifiuto di autorizzare un determinato accordo bilaterale in materia di investimenti.

Il particolare, la distinzione tra "sono incompatibili con il diritto dell'Unione" (lettera a) e "coincidono in parte o del tutto con un accordo vigente tra l'Unione e il paese terzo in questione e quest'ultimo accordo non affronta specificatamente la questione della sovrapposizione" (lettera b) genera inutilmente ulteriore incertezza. Infatti, tale formulazione sembra suggerire la possibilità che un eventuale accordo futuro concluso dall'UE con un paese terzo non affronti la questione della sovrapposizione o consenta la coesistenza di regimi paralleli, mentre in realtà tale approccio non è di per sé accettabile. Inoltre, si tratta di una distinzione superflua in quanto gli accordi in vigore tra l'UE e i paesi terzi sono parte integrante del diritto dell'Unione e qualsiasi accordo bilaterale in materia di investimenti notificato a norma dell'articolo 2 è automaticamente autorizzato a norma dell'articolo 3 e pertanto non è incompatibile con la ripartizione delle competenze.

Il relatore propone di unire le due categorie in una sola che faccia riferimento in modo chiaro alle incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Peraltro, la proposta di regolamento non chiarisce, nell'ambito della terza categoria di motivi che giustificano il rifiuto di autorizzare un determinato accordo bilaterale in materia di investimenti (lettera c), che cosa costituisce "un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti". L'affermazione si riferisce infatti a una politica in fase di definizione e anche in questo caso contribuisce a generare incertezza.

Il relatore suggerisce di fare riferimento ai vari mandati ad avviare negoziati con i paesi terzi in materia di investimenti via via conferiti alla Commissione e ai principi di coerenza di base sanciti dal trattato di Lisbona (articoli 3, paragrafo 5, e 6, paragrafo 1, del TUE nonché titolo II, parte I del TFUE).

Nel contesto della nuova politica dell'UE in materia di investimenti, in fase di definizione, il relatore suggerisce inoltre di includere l'obbligo per gli Stati membri, in caso di rinegoziazione di accordi bilaterali in materia di investimenti già in vigore o di negoziazione di nuovi accordi, di prevedere un meccanismo di risoluzione delle controversie che garantisca

il coinvolgimento della Commissione nelle procedure, quanto meno in qualità di *amicus curiae*, e di abolire, a tale scopo, i requisiti di riservatezza. Quello descritto dovrebbe essere considerato un elemento determinante della nuova politica degli investimenti dell'UE e della transizione verso la stessa.

Per quanto concerne le prassi sancite dall'accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA), è ampiamente riconosciuto che la mancanza di trasparenza nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie valido per gran parte degli accordi bilaterali in materia di investimenti conclusi dagli Stati membri è di per sé incompatibile con il diritto dell'Unione. Si tratta pertanto di una dimensione di cui gli Stati membri devono tenere conto nel quadro dei rispettivi negoziati per la conclusione di nuovi accordi bilaterali in materia di investimenti. A tale proposito il relatore propone di inserire un riferimento al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

1.3.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

Relatore per parere: David Casa

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Nella sua comunicazione del 7 luglio 2010 intitolata "Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali" (COM(2010)0343) la Commissione "esamina il modo in cui l'Unione potrebbe elaborare una politica di investimenti internazionali suscettibili di migliorare la competitività dell'UE e pertanto contribuire agli obiettivi di una

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 2
Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) All'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli Stati membri dell'Unione hanno mantenuto in vigore numerosi accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti. Il trattato non contiene disposizioni transitorie esplicite per tali accordi, che rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, alcuni di tali accordi possono comprendere disposizioni che interferiscono con le norme comuni relative alla circolazione dei capitali di cui alla parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato.

Emendamento

(3) All'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli Stati membri dell'Unione hanno mantenuto in vigore numerosi accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di investimenti **diretti esteri**. Il trattato non contiene disposizioni transitorie esplicite per tali accordi, che rientrano ora nella competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, alcuni di tali accordi possono comprendere disposizioni che interferiscono con le norme comuni relative alla circolazione dei capitali di cui alla parte terza, capo 4 del titolo IV del trattato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Anche se, secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali restano vincolanti per gli Stati membri e anche se saranno sostituiti progressivamente dagli accordi che saranno conclusi dall'Unione in questa materia, è opportuno definire le condizioni alle quali possono essere mantenuti in vigore e i loro rapporti con le politiche dell'Unione attinenti agli investimenti, in particolare con la politica commerciale comune. Tali rapporti sono destinati ad evolvere via via che l'Unione eserciterà la

Emendamento

(4) Anche se, secondo il diritto internazionale pubblico, gli accordi bilaterali restano vincolanti per gli Stati membri e anche se saranno sostituiti progressivamente dagli accordi che saranno conclusi dall'Unione in questa materia, è opportuno definire le condizioni alle quali possono essere mantenuti in vigore e i loro rapporti con le politiche dell'Unione attinenti agli investimenti **diretti esteri**, in particolare con la politica commerciale comune. Tali rapporti sono destinati ad evolvere via via che l'Unione

propria competenza.

eserciterà la propria competenza.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nell'interesse degli investitori dell'UE e dei loro investimenti nei paesi terzi, nonché nell'interesse degli Stati membri che ospitano investitori e investimenti esteri, ***devono essere mantenuti in vigore*** gli accordi bilaterali che definiscono e garantiscono le condizioni ***d'investimento***.

Emendamento

(5) Nell'interesse degli investitori dell'UE e dei loro investimenti nei paesi terzi, nonché nell'interesse degli Stati membri che ospitano investitori e investimenti esteri, gli accordi bilaterali che definiscono e garantiscono le condizioni ***relative agli investimenti diretti esteri restano vincolanti in forza del diritto internazionale pubblico, senza pregiudizio del diritto della Commissione di sostituire progressivamente gli accordi in vigore in materia di investimenti diretti esteri con nuovi accordi che offrono condizioni equivalenti o più vantaggiose agli Stati membri.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore o a disporre l'entrata in vigore di accordi internazionali in materia di investimenti.

Emendamento

(6) Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore o a disporre l'entrata in vigore di accordi internazionali in materia di investimenti ***diretti esteri.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a modificare o concludere accordi internazionali in materia di investimenti.

Emendamento

(7) Il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri sono autorizzati a modificare o concludere accordi internazionali in materia di investimenti ***diretti esteri***.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Dal momento che l'autorizzazione a mantenere in vigore, modificare o concludere gli accordi oggetto del presente regolamento riguarda una materia di competenza esclusiva dell'Unione, deve essere considerata una misura eccezionale. L'autorizzazione lascia salva l'applicazione dell'articolo 258 del trattato per quanto riguarda le violazioni degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dei trattati, diverse da quelle relative alle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

Emendamento

(8) Dal momento che l'autorizzazione a mantenere in vigore, modificare o concludere gli accordi ***in materia di investimenti diretti esteri*** oggetto del presente regolamento riguarda una materia di competenza esclusiva dell'Unione, deve essere considerata una misura eccezionale. L'autorizzazione lascia salva l'applicazione dell'articolo 258 del trattato per quanto riguarda le violazioni degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dei trattati, diverse da quelle relative alle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i trattati bilaterali in materia di investimenti siano pienamente

compatibili con il principio dell'Unione relativo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Motivazione

Nella motivazione della sua proposta la Commissione è molto chiara. Data la competenza esclusiva dell'Unione in materia di investimenti diretti esteri, la procedura stabilita nella proposta deve essere considerata una misura transitoria eccezionale. Gli Stati membri hanno la facoltà di rinegoziare i trattati bilaterali notificati in materia di investimenti se soddisfano gli obblighi di cui nella proposta di regolamento. Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che i trattati bilaterali in materia di investimenti conclusi fra essi e i paesi in via di sviluppo siano pienamente compatibili con il principio dell'Unione relativo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La Commissione deve poter revocare un'autorizzazione se un accordo, ***indipendentemente dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri***, confligge con il diritto dell'Unione. L'autorizzazione ***può essere revocata*** anche se un accordo vigente tra l'Unione e un paese terzo contiene disposizioni in materia di investimenti ***simili*** a quelle di un accordo di uno Stato membro. Inoltre, alcune autorizzazioni possono essere revocate per garantire che gli accordi degli Stati membri non costituiscano un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare delle misure autonome della politica commerciale comune. Infine, esiste la possibilità di revocare un'autorizzazione se il Consiglio non adotta una decisione circa l'autorizzazione ad aprire negoziati in materia di investimenti entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da

Emendamento

(10) La Commissione deve poter revocare un'autorizzazione se un accordo ***in materia di investimenti diretti esteri*** confligge con il diritto dell'Unione, ***compreso il rispetto della tutela dei diritti dell'uomo e della legislazione in materia sociale e ambientale, salvo nel caso in cui le incompatibilità derivano dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri***. L'autorizzazione dovrebbe essere revocata solo a seguito di una ***richiesta della Commissione allo Stato membro di rinegoziare l'accordo in materia di investimenti diretti esteri che non ha rispettato***. Dovrebbe essere ***possibile revocare*** l'autorizzazione anche se un accordo ***in materia di investimenti diretti esteri*** vigente tra l'Unione e un paese terzo contiene disposizioni in materia di investimenti ***che equivalgono nella sostanza*** a quelle di un accordo ***in materia di investimenti diretti esteri*** di uno Stato membro. Inoltre, alcune autorizzazioni possono essere revocate per garantire che

parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato.

gli accordi degli Stati membri non costituiscano un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare delle misure autonome della politica commerciale comune. Infine, esiste la possibilità di revocare un'autorizzazione se il Consiglio non adotta una decisione circa l'autorizzazione ad aprire negoziati in materia di investimenti entro un anno dalla presentazione di una raccomandazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) L'autorizzazione a modificare o concludere accordi prevista dal presente regolamento permette, in particolare, agli Stati membri di risolvere eventuali incompatibilità tra i loro accordi internazionali in materia di investimenti e il diritto dell'Unione, diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

Emendamento

(11) L'autorizzazione a modificare o concludere accordi ***in materia di investimenti diretti esteri*** prevista dal presente regolamento permette, in particolare, agli Stati membri di risolvere eventuali incompatibilità tra i loro accordi internazionali in materia di investimenti ***diretti esteri*** e il diritto dell'Unione, diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni dei capi II e III dello stesso.

Emendamento

(12) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni dei capi II e III dello stesso.

Tale relazione deve, tra l'altro, esaminare la necessità di prorogare l'applicazione di dette disposizioni. Se la relazione ne raccomanda la sospensione o la modifica, occorre corredarla di una proposta legislativa appropriata. Gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi restano vincolanti per le parti in forza del diritto internazionale pubblico, a meno che non siano sostituiti da un accordo dell'Unione in materia di investimenti o che non siano stati denunciati per altre ragioni.

Tale relazione deve, tra l'altro, esaminare la necessità di prorogare l'applicazione di dette disposizioni. Se la relazione ne raccomanda la sospensione o la modifica, occorre corredarla di una proposta legislativa appropriata. Gli accordi bilaterali ***in materia di investimenti diretti esteri*** conclusi dagli Stati membri con paesi terzi restano vincolanti per le parti in forza del diritto internazionale pubblico, a meno che non siano sostituiti da un accordo dell'Unione in materia di investimenti ***diretti esteri*** o che non siano stati denunciati per altre ragioni. ***Dovrebbe essere stabilito un calendario indicativo che precisi quando potrebbe essere completata la transizione dai vigenti trattati bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti ai trattati dell'Unione in materia di investimenti internazionali.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Gli accordi autorizzati in virtù del presente regolamento o le autorizzazioni ad avviare negoziati per modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo o concluderne uno nuovo non dovrebbero in alcun caso costituire un ostacolo all'attuazione delle misure dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune.

Emendamento

(13) Gli accordi ***in materia di investimenti diretti esteri*** autorizzati in virtù del presente regolamento o le autorizzazioni ad avviare negoziati per modificare un accordo bilaterale esistente con un paese terzo o concluderne uno nuovo non dovrebbero in alcun caso costituire un ostacolo all'attuazione delle misure dell'Unione in materia di investimenti ***diretti esteri***, in particolare della politica commerciale comune.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il presente regolamento non *deve applicarsi* agli accordi conclusi tra gli Stati membri in materia di investimenti.

Emendamento

(15) Il presente regolamento non *si applica* agli accordi conclusi tra gli Stati membri in materia di investimenti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce i termini, le condizioni e la procedura secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore, modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti con i paesi terzi.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce i termini, le condizioni e la procedura secondo cui gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore, modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti *diretti esteri (IDE)* con i paesi terzi. *Gli IDE comprendono qualsiasi investimento estero che serva a stabilire collegamenti durevoli e diretti con l'impresa a disposizione della quale viene messo il capitale necessario a realizzare un'attività economica. Quando gli IDE assumono la forma di una partecipazione, questi collegamenti durevoli e diretti si traducono nella capacità dell'azionista di partecipare effettivamente alla gestione della società in questione o al suo controllo. Gli IDE non comprendono investimenti esteri per i quali non esiste l'intenzione di influire sulla gestione o sul controllo dell'impresa. Gli investimenti di questo tipo, che sono spesso realizzati a più breve termine e hanno a volte una natura speculativa, sono generalmente definiti con l'espressione "investimenti di portafoglio".*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 2

Testo della Commissione

Entro *trenta* giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di *investimenti* prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che *desiderano mantenere o fare* entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali.

Emendamento

Entro *30* giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi in materia di *IDE* prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che *resteranno in vigore o che essi faranno* entrare in vigore in conformità a quanto disposto dal presente capo. La notifica contiene una copia di tali accordi bilaterali.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

Nonostante le competenze dell'Unione in materia di *investimenti* e fatti salvi altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell'Unione, gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, a mantenere in vigore gli accordi bilaterali in materia di *investimenti* che sono stati notificati in conformità dell'articolo 2 del presente regolamento.

Emendamento

Nonostante le competenze dell'Unione in materia di *IDE* e fatti salvi altri obblighi incombenti agli Stati membri in forza del diritto dell'Unione, gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, a mantenere in vigore gli accordi bilaterali in materia di *IDE* che sono stati notificati in conformità dell'articolo 2 del presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) costituirebbe un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di *investimenti*, in particolare della

Emendamento

c) costituirebbe un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di *IDE*, in particolare della politica

politica commerciale comune.

commerciale comune;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sono compatibili con il principio dell'Unione relativo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Motivazione

Nella motivazione della sua proposta la Commissione è molto chiara. Data la competenza esclusiva dell'Unione in materia di investimenti diretti esteri, la procedura stabilita nella proposta deve essere considerata una misura transitoria eccezionale. Gli Stati membri hanno la facoltà di rinegoziare i trattati bilaterali notificati in materia di investimenti se soddisfano gli obblighi di cui nella proposta di regolamento. Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che i trattati bilaterali in materia di investimenti conclusi fra essi e i paesi in via di sviluppo siano pienamente compatibili con il principio dell'Unione relativo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione notifica allo Stato membro qualsiasi elemento suscettibile di costituire un motivo di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica una comunicazione che individua le migliori prassi. Essa pubblica altresì un modello di trattato bilaterale in materia di investimenti che gli Stati membri possono usare, in tutto o in parte, per agevolare la negoziazione di detti trattati.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'accordo è incompatibile con il principio dell'Unione relativo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo; o

Motivazione

Nella motivazione della sua proposta la Commissione è molto chiara. Data la competenza esclusiva dell'Unione in materia di investimenti diretti esteri, la procedura stabilita nella proposta deve essere considerata una misura transitoria eccezionale. Gli Stati membri hanno la facoltà di rinegoziare i trattati bilaterali notificati in materia di investimenti se soddisfano gli obblighi di cui nella proposta di regolamento. Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che i trattati bilaterali in materia di investimenti conclusi fra essi e i paesi in via di sviluppo siano pienamente compatibili con il principio dell'Unione relativo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se le consultazioni di cui al paragrafo 2

3. Se le consultazioni di cui al paragrafo 2

non permettono di trovare una soluzione, la Commissione revoca l'autorizzazione per l'accordo in questione. La Commissione prende una decisione circa la revoca dell'autorizzazione in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e chiede allo Stato membro di adottare le misure appropriate e, se necessario, di denunciare l'accordo in questione.

non permettono di trovare una soluzione, la Commissione revoca l'autorizzazione per l'accordo in questione. ***La revoca dell'autorizzazione non interviene fino a che non è trascorso almeno un anno dalla data di trasmissione del parere motivato di cui al paragrafo 2.*** La Commissione prende una decisione circa la revoca dell'autorizzazione in conformità della procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e chiede allo Stato membro di adottare le misure appropriate e, se necessario, di denunciare l'accordo in questione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 12, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati al fine di modificare un accordo esistente con un paese terzo in materia di ***investimenti*** o di concluderne uno nuovo.

Emendamento

Alle condizioni di cui agli articoli da 8 a 12, uno Stato membro è autorizzato ad avviare negoziati al fine di modificare un accordo esistente con un paese terzo in materia di ***IDE*** o di concluderne uno nuovo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo esistente in materia di ***investimenti*** o di concluderne uno nuovo, ne dà notifica per iscritto alla Commissione.

Emendamento

1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo al fine di modificare un accordo esistente in materia di ***IDE*** o di concluderne uno nuovo, ne dà notifica per iscritto alla Commissione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno ***cinque mesi*** civili prima dell'inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.

Emendamento

4. La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa almeno ***due mesi*** civili prima dell'inizio dei negoziati formali con il paese terzo interessato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) costituirebbe un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune.

Emendamento

soppresso

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sarebbe incompatibile con il principio dell'Unione relativo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Motivazione

Nella motivazione della sua proposta la Commissione è molto chiara. Data la competenza esclusiva dell'Unione in materia di investimenti diretti esteri, la procedura stabilita nella proposta deve essere considerata una misura transitoria eccezionale. Gli Stati membri hanno la facoltà di rinegoziare i trattati bilaterali notificati in materia di investimenti se soddisfano gli obblighi di cui nella proposta di regolamento. Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che i trattati bilaterali in materia di investimenti conclusi fra essi e i paesi in via di sviluppo siano pienamente compatibili con il principio dell'Unione relativo alla coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le decisioni relative all'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro un termine di **90 giorni** dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 8. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere una decisione, il termine di **90 giorni** inizia a decorrere dalla data di ricevimento di tali informazioni.

Emendamento

3. Le decisioni relative all'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La Commissione prende la sua decisione entro un termine di **35 giorni** dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 8. Se sono necessarie informazioni supplementari per prendere una decisione, il termine di **35 giorni** inizia a decorrere dalla data di ricevimento di tali informazioni.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

La Commissione è tenuta al corrente dell'andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati in materia di **investimenti** tra lo Stato membro e il paese terzo e può chiedere di prendervi parte.

Emendamento

La Commissione è tenuta al corrente dell'andamento e dei risultati delle varie fasi dei negoziati in materia di **IDE** tra lo Stato membro e il paese terzo e può chiedere di prendervi parte.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) non compromette lo sviluppo e l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune o

Emendamento

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di qualsiasi osservazione ricevuta circa l'incompatibilità di una data misura con i termini dell'accordo. Lo Stato membro informa inoltre immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente e adottano tutte le misure necessarie per assicurare un'efficace difesa, ***ivi compresa, se del caso, la partecipazione della*** Commissione alla procedura.

Emendamento

2. Per quanto riguarda tutti gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione di qualsiasi osservazione ricevuta circa l'incompatibilità di una data misura con i termini dell'accordo. Lo Stato membro informa inoltre immediatamente la Commissione di ogni richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell'accordo. Lo Stato membro e la Commissione cooperano pienamente e adottano tutte le misure necessarie per assicurare un'efficace difesa. ***La*** Commissione ***partecipa*** alla procedura.

Motivazione

L'UE ha la competenza esclusiva quando si tratta di investimenti diretti esteri (IDE). È pertanto necessario che, per quanto riguarda gli IDE, la Commissione sia parte non solo delle procedure contro l'UE, ma anche di quelle avviate nei confronti di singoli Stati membri. È possibile fare un parallelo con la strategia di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale per il commercio, in base alla quale l'UE è altresì parte di procedure rientranti fra le sue competenze ma che sono state avviate nei confronti di uno Stato membro.

PROCEDURA

Titolo	Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti	
Riferimenti	COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD)	
Commissione competente per il merito	INTA	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 7.9.2010	
Relatore per parere Nomina	David Casa 6.9.2010	
Esame in commissione	10.1.2011	10.2.2011
Approvazione	28.2.2011	
Esito della votazione finale	+: 29	-: 2
	0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Corien Wortmann-Kool	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Carl Haglund, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Gianluca Susta	

PROCEDURA

Titolo	Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti			
Riferimenti	COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD)			
Presentazione della proposta al PE	7.7.2010			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 7.9.2010			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ECON 7.9.2010			
Relatore(i) Nomina	Carl Schlyter 17.3.2010			
Esame in commissione	30.8.2010	2.12.2010	25.1.2011	3.3.2011
Approvazione	13.4.2011			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	15 13 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Catherine Bearder, George Sabin Cutaș, Mário David, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Carl Schlyter			
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Sajjad Karim, Véronique Mathieu			
Deposito	15.4.2011			